

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 11/11/2024

FATTO

Nel ricorso la cliente ha affermato di:

- aver concluso in data 12/06/2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***593) con l'intermediario, per un capitale lordo mutuato di € 40.200,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 335,00 ciascuna;
- il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza in data 31/12/2020, dopo il pagamento di 18 rate;
- in relazione a detto contratto la cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata, per complessivi € 1.136,62;
- in data 25/09/2023 esperiva infruttuosamente reclamo, con il quale chiedeva la restituzione *pro quota* degli oneri e commissioni;
- in riscontro al reclamo, l'intermediario le corrispondeva € 459,17.

In conclusione parte ricorrente chiede il rimborso di tutti gli oneri non maturati / goduti per € 677,45, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato che:

- il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 18, come indicato nel conteggio estintivo finale del 29 aprile 2021, riferito alla data del

31 dicembre 2020;

- il reclamo veniva riscontrato il 21/11/2023 con il rimborso alla cliente a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 434,37, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle *Spese di istruttoria* determinato applicando il criterio del costo ammortizzato, maggiorato degli interessi legali per complessivi € 459,17;
- nel testo del contratto sottoscritto risultano distintamente indicate tutte le varie voci di costo ulteriori rispetto agli interessi e risultano adeguatamente descritte le corrispondenti attività che ciascuna di tali voci di costo è volta a remunerare. In ragione delle caratteristiche di ciascuna voce di costo, risultano distintamente indicate quelle rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nonché i criteri di calcolo del relativo rimborso;
- per quanto concerne le *Spese di istruttoria*, se ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata: si tratta infatti di costi che per definizione sono riferiti ad attività (l'*istruttoria*", notoriamente intesa come attività di verifica preliminare alla successiva erogazione del prestito e la "*notifica*" del contratto al debitore terzo ceduto) che si svolgono ed esauriscono nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e quindi sono *up front*;
- le *Commissioni di intermediazione* fanno riferimento a costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato alla cliente dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno, tant'è che sono già stati integralmente e definitivamente sostenuti;
- gli *Oneri fiscali* sono somme dovute all'erario in sede di stipula ai sensi della normativa tributaria e perciò non sono rimborsabili;
- ad ogni modo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, c. 2, del D.L. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16.1 della Direttiva n. 48/2008/CE, così come interpretato dalla sentenza Lexitor;
- la sentenza Lexitor in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente;
- da ultimo la Corte di Giustizia, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi *recurring*) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo. A seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125 *sexies*, c. 1, TUB.

In conclusione, l'Intermediario chiede che il ricorso venga rigettato in quanto infondato.

DIRITTO

L'intermediario con le controdeduzioni ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta relativa alla commissione rete esterna, in ragione della presenza di un intermediario del credito, cui la commissione in questione era stata a suo tempo versata.

Sul punto, si richiama, in via generale, il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, cfr. Collegio di Milano, decisione n. 12467/2023: "*l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi*

retrocessi ad altro soggetto. (cfr. di recente Collegio di Bari, decisione n. 6852/23 del 04/07/2023: “Al medesimo esito deve pervenirsi con riguardo alle commissioni corrisposte in favore della società di intermediazione intervenuta nella fase prodromica alla stipula del contratto concluso fuori sede; la circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell’operazione di prestito, non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo alla all’istituto erogante).”.

Per tale ragione si proseguirà *infra* nell’esaminare (anche) la domanda relativa agli oneri di intermediazione.

È poi opportuno illustrare il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al caso in esame. Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all’art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza “Lexitor” dell’11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell’art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. 25.5.2021, n. 73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, ha circoscritto, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, la riducibilità dei costi ai soli oneri *recurring*.

Il che è stato ritenuto contrario all’art. 125 *sexies*, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione, consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi *up front*, come riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può dubitarsi, alla luce della sentenza della Consulta, che per i ricorsi ex art. 125 *sexies* TUB, ancora da decidere, valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti, siano essi istantanei – a maggior ragione in seguito agli ultimi interventi normativi (vedi *infra*).

Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo *pro futuro* dall’art. 11 *octies*, comma 2, del D.L. n. 73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n. 26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il “vecchio” art. 125 *sexies* TUB, come del resto l’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art. 125 *sexies* TUB stabilisce, al comma 2, che “*i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato*” e che, “*ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*”.

La nuova disciplina, quindi, limita l'autonomia negoziale delle parti, nel senso che consente loro soltanto un'alternativa secca nella scelta tra i vari possibili criteri di calcolo (o il *pro rata temporis* o il costo ammortizzato), ma non esclude che tali criteri possano coesistere in via differenziale, per volontà delle parti, con riguardo al tipo di costo (ad es., criterio *pro rata temporis* per i costi *recurring* e criterio del costo ammortizzato per i costi *up front*), purché tale volontà sia espressa in modo chiaro e, per l'appunto, "analitico" (specificazione altrimenti inutile), cosicché la unitarietà del criterio del costo ammortizzato, che è prevista dalla legge solo in via residuale, non osta all'adozione negoziale di un criterio misto.

Per contro, la vecchia disciplina, non prevedendo alcuno specifico criterio legale di riduzione dei costi, se non quello della proporzionalità (correlata alla durata residua del rapporto), attribuiva alle parti una maggiore autonomia, sicché, mentre per i costi *recurring*, in assenza di una indicazione pattizia, operava naturalmente il criterio *pro rata temporis* in ragione del difetto di una qualsiasi giustificazione causale dell'acquisizione di somme versate dal consumatore verso controprestazioni future rese impossibili dalla estinzione anticipata del finanziamento, per i costi istantanei emergeva la necessità di colmare l'eventuale lacuna negoziale, o di rimediare alla eventuale presenza di una clausola contraria a norma imperativa che avesse escluso la rimborsabilità dei costi *up front*. Da qui la necessità di risolvere il problema disciplinare attraverso la via della integrazione equitativa del contratto (art.1374 c.c.), che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26525 del 2019, ha individuato nel criterio della curva degli interessi.

Tale orientamento, dopo la pronuncia della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, può essere confermato e ribadito.

Ed invero, la citata sentenza della Corte Costituzionale, pur non occupandosi dello specifico problema del criterio di riduzione dei costi, non ha certamente scalfito la soluzione data dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019, ritenuta, anzi, conforme alla ricostruzione della CGUE ("senza che a ciò possa ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*": v. punto 9.5)", e "doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia" (v. punto 12.4); al contempo, la Consulta si è premurata di sottolineare che "le disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125 *sexies* riformulato nel 2021 non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque risultano vigenti per il futuro, spettando quindi di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati" (v. punto 14.2).

Ora, posto che il criterio del costo ammortizzato, prima generalmente utilizzato dal punto di vista bilancistico dagli intermediari, pur rispettando la regola della proporzionalità in tema di rimborsabilità dei costi, ha assunto rango normativo in materia solo attraverso una disposizione di legge sicuramente irretroattiva, e perciò valida per i soli contratti stipulati a far tempo dal 25 luglio 2021, pare evidente che esso non possa applicarsi né in via di *analogia legis* né in via di *analogia iuris* per i contratti precedenti, qual è quello in esame, per la semplice ragione che all'epoca in cui esso fu concluso la relativa disposizione di legge non faceva parte del quadro normativo di riferimento. In altri termini, il criterio di rimborso del costo ammortizzato è sancito in una norma che deve considerarsi *tamquam non esset* per i rapporti ante 25 luglio 2021 per i quali il calcolo delle restituzioni delle commissioni, pur intervenendo in un momento in cui il criterio del costo ammortizzato è ormai contemplato da una norma di legge, deve essere regolato necessariamente dalla legge che vigeva all'epoca di conclusione del contratto.

In via puramente teorica, il criterio del costo ammortizzato, riferito ai costi *up front*, potrebbe essere recuperato, in assenza di una diversa previsione negoziale, per garantire una parità di trattamento tra contratti vecchi e contratti nuovi, al fine di soddisfare quelle

medesime esigenze di equa integrazione del contratto cui ha attinto il Collegio di Coordinamento ai sensi dell'art.1374 c.c., additando il diverso criterio della curva degli interessi per il rimborso dei costi *up front*.

Senonché, a parte il rilievo che la esigenza di pari trattamento tra vecchi e nuovi contratti non è stata condivisa dalla Corte Costituzionale, sia pure per motivi formali (e cioè per l'assenza di una specifica motivazione della violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte del Giudice rimettente), il criterio della curva degli interessi applicato ai vecchi contratti appare preferibile rispetto al criterio del costo ammortizzato per una pluralità di motivi.

In primo luogo va rilevato che il criterio del costo ammortizzato ha trovato, nell'ottica del legislatore, una sua collocazione giustificativa all'interno di una diversa disciplina di "tutti" i costi (compresi cioè quelli *recurring*), che come tale non sarebbe complessivamente riferibile ai vecchi contratti, dato che perviene alla inedita possibilità di disancorare i costi *recurring* dal nesso sinallagmatico con le attribuzioni patrimoniali ricorrenti, deviando da una regola di diritto comune. Ne deriva la difficoltà, logica, e sistemica appunto, di farlo valere in via selettiva e retroattiva, sia pure nel contesto di una integrazione equitativa del contenuto contrattuale.

In secondo luogo, il criterio della curva degli interessi si lascia preferire, per i vecchi contratti (anche rispetto ad altri possibili criteri di rimborsabilità), perché si adegua alla disciplina contrattuale degli interessi e dunque non introduce al suo interno un ulteriore e spurio fattore di calcolo; è concettualmente più intuitivo per il consumatore e, soprattutto, meglio risponde alle esigenze di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a sua tutela poste dalla Direttiva 2008/48 (v. il Considerando n. 39, espressamente richiamato nella sentenza Lexitor della CGUE); può infine essere agevolmente intellegibile per il consumatore stesso sulla base del regolamento contrattuale, senza necessità di ricorrere a complicati calcoli o a consulenze tecnico-contabili per quantificare il costo ammortizzato, criterio questo che, si badi bene, è *ex ante* conosciuto dall'intermediario, ma non certo dal cliente.

Non è quindi tanto la diversità, comunque contenuta, del risultato contabile ottenuto con l'applicazione del criterio della curva degli interessi o del costo ammortizzato, più o meno favorevole per una delle parti a seconda del momento in cui interviene la estinzione anticipata del finanziamento, a rilevare per la risoluzione della questione, sia pure nell'ottica della integrazione equitativa del contratto, quanto il profilo giuridico che, per le ragioni dianzi illustrate, induce conclusivamente a confermare la soluzione adottata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019. La continuità di quell'orientamento garantisce inoltre l'affidamento che le parti vi hanno fatto nel tempo, adeguandosi alla sentenza Lexitor, e risulta pure in linea con la prassi, più trasparente, dei contratti tutto TAN seguita da molti intermediari. Non si comprenderebbe del resto perché tale continuità dovrebbe essere superata introducendo di fatto un regime differenziato tra contratti stipulati tutti prima del 25 luglio del 2021, ma decisi in tempi diversi, sulla base delle suggestioni derivanti da una novità normativa irretroattiva. Né sarebbe più convincente, per i vecchi contratti, l'idea di assoggettare tutti i costi al criterio lineare, giacché esso, mentre non è previsto in via residuale come criterio unitario neppure dalla nuova legge che ha inteso adeguarsi *pro futuro* alla sentenza Lexitor, aveva per i vecchi contratti un sicuro fondamento normativo nella giustificazione causale dei costi *recurring*, non correlabile invece ai costi *up front*. A tal riguardo, non è inutile sottolineare che la sentenza Lexitor, non solo non ha dato indicazioni particolari sui criteri di rimborso, ma non ha affatto disconosciuto le differenze tipologiche tra costi, essendosi piuttosto limitata ad affermare che anche gli oneri *up front* sono meritevoli di restituzione, in quanto sul piano fattuale la loro qualificazione giuridica è condizionata dalla unilaterale e interessata

configurazione che ne fa contrattualmente l'intermediario. Non a caso la stessa CGUE, con la recente sentenza del 9 febbraio 2023 in tema di credito immobiliare ai consumatori, sia pur valorizzando a diversi fini decisori le differenze di "contesto" tra la direttiva "2008/48/CE e la direttiva 2014/17/CE, ha proprio rimarcato la diversità oggettiva tra le due tipologie di costi sottesi nella pressoché identica formulazione testuale dell'art.16 dell'una e dell'art.25 dell'altra (entrambe volte a garantire il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito riguardante ..."*i costi dovuti per la restante durata del contratto*").

Per completezza si osserva che in data 2 agosto 2023 è stato convertito in legge il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (decreto "Salva infrazioni"), che apporta la seguente modifica all'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

« All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato"».

Successivamente, il 10 agosto 2023 è stato pubblicato il c.d. Decreto "Omnibus" (D.L. 10 agosto, n.104, art. 27) con il quale è stata apportata una modifica alla legge di conversione del c.d. Decreto "Salva Infrazioni" (D.L. n. 69/2023).

Tale decreto elimina: (i) l'inciso che prevedeva che non sono soggetti a riduzione i costi sostenuti per la conclusione dei contratti, ferma restando l'espressa indicazione della non rimborsabilità delle imposte; e (ii) la previsione per cui, se non diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.

Il testo dell'art. 27 attualmente vigente è il seguente:

(Estinzione anticipate dei contratti di credito al consumo)

All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Di recente il Parlamento ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto "Omnibus", senza apportare modifiche all'art. 27 come sopra riportato.

La legge di conversione n. 136 del 9/10/2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 di pari data.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, la somma da rimborsare alla parte ricorrente va calcolata come segue.

Innanzitutto dai documenti in atti risulta l'estinzione anticipata dopo la scadenza di 18 rate (su 120 totali).

Si precisa che i due conteggi estintivi prodotti riportano la stessa data di estinzione e lo stesso numero di rate scadute e residue ma differiscono nel fatto che in quello prodotto dall'intermediario non risulta imputata la commissione di estinzione anticipata ed è indicato l'avvenuto incasso del TFR per € 23.823,49. Non vi sono in proposito ulteriori informazioni nemmeno riferite all'incasso del saldo. Mancano in atti anche informazioni ed evidenze relativamente ad un intervento della compagnia assicuratrice mediante attivazione della polizza rischio impiego, i cui costi in contratto risultano sostenuti dall'intermediario.

Ciò posto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi si prenderà a riferimento il conteggio estintivo prodotto dall'intermediario in quanto avente data più recente, considerato anche che entrambe le parti concordano sulla data di estinzione e sul numero di rate scadute e residue e che, sebbene non sia stata prodotta in atti la quietanza liberatoria, tuttavia l'intermediario conferma nelle controdeduzioni la data di estinzione da parte del cliente.

Esaminati tutti i documenti prodotti dalle parti, si ritiene che le commissioni/costi di cui si chiede la restituzione vadano classificate come segue:

Spese Istruttoria (voce B)	<i>Up front</i>
Commissioni di intermediazione (voce D)	<i>Up front</i>

L'intermediario dichiara di aver rimborsato al cliente a mezzo bonifico bancario dell'importo di € 434,37 relativi alle *Spese di istruttoria* maggiorato degli interessi legali, per complessivi € 459,17. La stessa cliente nel ricorso conferma di aver ricevuto tale somma, detraendola nella formulazione della domanda; pertanto l'importo verrà considerato in tabella in rapporto a ciascuna voce di riferimento.

Nella domanda contenuta nel modulo di ricorso e nel reclamo la cliente formula un generico riferimento alla legittimazione passiva dell'intermediario per gli oneri assicurativi che, più che una generica richiesta di rimborso di tali oneri, appare in realtà una mera clausola di stile usata dal procuratore. Ad ogni modo, come detto, dalle evidenze contrattuali in atti non risultano a carico della cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.853,21	TAN	7,80%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	335,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	85,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	74,89%

rate pagate	18	rate residue	102	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria (voce B)				580,00	Upfront	74,89%	434,36	434,37	-0,01
Commissioni di intermediazione (voce D)				757,20	Upfront	74,89%	567,07	0,00	567,07
Totale				1.337,20					567,06

L'importo risultante in tabella, da arrotondare a € 567,00, è inferiore a quanto chiesto dalla cliente (€ 677,45) che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* alle due voci di costo chieste a rimborso.

La parte chiede altresì il rimborso degli interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 567,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto già corrisposto a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA